

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE XVII**

nella persona del giudice Andrea Postiglione ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. omissis R.G.A.C. dell'anno 2013, posta in decisione all'udienza del 23/05/2018 e vertente

**TRA**

**SOCIETA' e TIZIO**

*Attori*

**E**

**BANCA**

*Convenuta*

**Oggetto:** Contratti bancari (deposito bancario, etc)

Conclusioni: come in atti.

**ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con atto di citazione del 03.09.2013 la società, come sopra indicata, unitamente al suo legale rappresentante in proprio, alla luce di un perizia contabile di parte espletata sui conti correnti n. omissis, agiva nei confronti della banca per la ripetizione, previa declaratoria della nullità dei tassi applicati in virtù di quanto disposto dall'art. 117 TUB, di quanto corrisposto a titolo di interessi.

Si costituiva in giudizio la banca eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di TIZIO, nei confronti del quale non intratteneva alcun rapporto contrattuale e contestando nel merito quanto asserito dalla società.

La causa veniva istruita mediante concessione dei termini di legge e successivamente spedita in decisione.

1. Appare fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di TIZIO, attore in proprio, partendo dal dato incontestato da parte della stessa attrice, dell'assenza di qualsiasi rapporto contrattuale fra le parti.

2. Va respinta la richiesta di esibizione di documentazione da parte dell'attrice ex art. 119 TUB, posto che la lettera ex art. 119 datata 31 luglio 2013 e spedita dalla società in pari data, appare essere di poco antecedente la notifica dell'atto di citazione. Ciò sta a significare che l'attore ha promosso l'azione di ripetizione, non solo senza essere in possesso della necessaria documentazione bancaria, ma anche senza attendere il decorso del termine di gg. 90

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione n. 22943, del 29 novembre 2018*

legislativamente concesso alla banca per fornirla ex art. 119 TUB, venendo così meno ai più elementari principi di lealtà processuale nei confronti della controparte.

3. Va quindi osservato come la domanda non sia stata accompagnata dalla necessaria base probatoria. Parte attrice quindi, senza essere in possesso della copia dei contratti e della totalità degli scalari dei conti correnti, ha quindi evidentemente proposto un'azione meramente esplorativa, allegando patologie contrattuali delle quali non poteva essere certa (e lo stesso CT, candidamente affermando di non avere copia dei contratti e degli scalari di c/c, si è limitato ad un'esposizione teorica della fattispecie dell'usura contrattuale senza alcun raccordo agli specifici contratti *inter partes*), tesa a gravare la controparte dell'onere di dimostrare l'insussistenza delle argomentazioni espresse, con un inammissibile inversione dell'onere probatorio espresso dall'art. 2697 c.c.

4. L'assenza in atti della documentazione completa dei rapporti di causa, cui era onerata la parte attrice, anche mediante un uso corretto e non pretestuoso dello strumento di cui all'art. 119 TUB, preclude l'espletamento di CTU contabile e il conseguente accoglimento della domanda attorea.

5. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguiranno la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 62889 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, così provvede:

- Accerta e dichiara il difetto di legittimazione attiva di TIZIO;
- Rigetta la domanda proposta da SOCIETA' ;
- Condanna SOCIETA E TIZIO in solido a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro 8.500,00 di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 2.000,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisoria. Accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 27/11/2018

Il giudice  
Andrea Postiglione

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*